

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2711

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBA, REALE GIUSEPPE, TURNATURI, CERUTI, DE MARZI,  
CASTELLUCCI, IMPERIALE, NANNINI**

*Presentata il 22 ottobre 1965*

Modifica della lettera A) dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulla vendita dei valori bollati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni la categoria dei rivenditori generi di monopolio, che svolge una antica e meritoria attività in favore dell'Erario e al servizio del pubblico, attraverso una fitta rete di 54.000 imprese a carattere familiare e di lavoro autonomo, chiede un equo aggiornamento del compenso della vendita dei valori bollati, sostenendo che l'aumento delle spese di gestione, che sono tutte a carico delle rivendite, nonché del costo della vita, ha reso ancor più difficili le già precarie condizioni delle famiglie interessate.

Si tratta di considerare che le rivendite in parola hanno l'obbligo, in base all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1954, sulle norme di attuazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, di provvedere anche alla distribuzione dei valori bollati, onde la loro funzione, riguardata sotto l'aspetto di un servizio di pubblico interesse, non può non trovare la comprensione dello Stato in favore del quale esplicano una essenziale attività distributiva, con un lavoro che richiede rischi e sacrifici, se si pensa che le rivendite hanno la custodia dei

valori che vendono al pubblico e che debbono osservare un orario pesante, spesso dalle 16 alle 18 ore al giorno, data la natura e le particolari esigenze del servizio che disimpegnano.

Le difficoltà che la categoria prospetta, delle quali si è fatta più volte interprete la Federazione italiana tabaccai, sono state anche oggetto di numerose sollecitazioni parlamentari.

L'aggio, di cui si chiede l'aggiornamento, risale al 1953, mentre non può costituire ragione di equilibrio l'aumento dei valori nei confronti del compenso, già notevolmente irrisorio al momento della sua precedente ed ormai lontana determinazione, tenuto, altresì, conto delle maggiori spese di gestione che sono tutte a carico delle rivendite, senza alcun onere per lo Stato.

Il compenso in parola è tuttora del 3 per cento (al lordo) sulle vendite sino a 15 milioni di valori (limite ormai inadeguato ai valori stessi); del 2 per cento (al lordo) sulle vendite di valore superiore.

Da ciò si evince l'opportunità della presente proposta di legge che raccomandiamo, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

La lettera 4) dell'articolo 46, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è così modificata:

La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone ed uffici autorizzati con apposito decreto dell'Amministrazione finanziaria. Ad essi compete l'aggio nella misura seguente:

A) *rivenditori di generi di monopolio:*

a) fino a 40.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno: quattro lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre lire 40.000.000: tre lire per cento.

### ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.